

Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21.12.2012

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI TRE FUNZIONI FONDAMENTALI TRA I COMUNI DI FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con deliberazione del C.C. n.17 in data 17.12.2011 era stata definita la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni dell'Alta Val Trebbia, vale a dire: Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina e Rovegno ai sensi del DL 31.5.2010 n. 78;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7.8.2012 n. 135“ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ed in particolare l'art. 19, che ha modificato in maniera sostanziale il testo del DL 31.5.2010 n. 78, convertito in Legge 30.7.2010 n. 122;

RICHIAMATA la DGR 942/2012 della Regione Liguria che ha approvato i criteri e requisiti per la concessione di contributi alle forme associative comunali ai sensi della L.R. 7/2011;

#### **DATO ATTO**

- che l'art. 19 del decreto ha riformulato le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett p) della Costituzione come segue:

organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;  
l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;  
edilizia scolastica, per la parte attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 individua nelle convenzioni una delle forme associative per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, nelle quali devono essere stabiliti finalità, durata, forme di consultazione degli Enti contraenti, nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato ai sensi dell'art.14 D.L. 78/2010 come modificato Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 e successivamente dal D.L. 95/2012 art.19 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 al comma 1 lettera e) 31 ter è previsto che: “ I Comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno 3 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle entranti funzioni fondamentali di cui al comma 28”;

Visto il successivo comma 31 quater che testualmente recita: “In caso di decorso dei termini di cui al comma 31 ter il Prefetto assegna agli Enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l’art.8 delle L. 05/06/2003 n.131”;

Considerato che in conseguenza delle suddette modifiche normative i Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina e Rovigno hanno stabilito di associare le funzioni fondamentali di:

1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV comma, della Costituzione;
2. Edilizia scolastica, per la parte attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
3. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Che per effetto della novella normativa di cui al richiamato D.L. 95/2012 il limite dimensionale di 5.000 abitanti (3.000 nei Comuni già appartenenti a Comunità montane) per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è oggi limitato alle forme associative definite come Unioni, ma la Legge lascia alle Regioni la definizione il limite dimensionale ottimale per le gestioni associate tramite convenzione;

Che la Regione Liguria, pur avendo definito i limiti dimensionali minimi per le Unioni di Comuni, nulla ha ad oggi disposto in merito ai limiti demografici minimi per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali tramite convenzione;

Che pertanto a normativa attuale risulta possibile esperire una convenzione di gestione in forma associata limitata ai sette Comuni come sopra elencati dell’Alta Val Trebbia;

Verificato che i comuni di FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO fanno parte dell’ATS n.45 , insieme con altri comuni della Val Trebbia, per la Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV comma, della Costituzione (Funzione fondamentale g), con capofila il Comune di Bargagli;

- i Comuni di FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO nell’ambito della funzione h) Edilizia scolastica, per la parte attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici , esercitano già in forma associata il servizio di Trasporto scolastico in Convenzione con il Comune di Torrighia quale Ente Capofila;

Considerato che la gestione associata del trasporto scolastico integrato allo stato attuale esaurisce la funzione h);

Richiamate pertanto le seguenti delibere del Consiglio comunale:

Atto n. 09 del 30.04.2011 con cui si è approvata la Convenzione per l'esercizio associato della funzione sociale ( Ambito territoriale sociale n.45)

Atto n. 13 del 22.09.2012 con cui si è approvata la Convenzione per l'esercizio associato del servizio di trasporto locale integrato con lo scolastico;

Ritenuto pertanto che le funzioni contraddistinte dalle lettere g) e h) risultano già in gestione associata tra i Comuni di FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO, anche se allargate ad altri Comuni e con Capofila esterni alla forma associativa;

Considerato peraltro l'opportunità individuare il Comune di Rovegno quale comune referente per la forma associativa nei confronti dei Comuni capofila:

Comune di Bargagli per la funzione comunale fondamentale h);

Comune di Torriglia per il servizio di trasporto alunni rientrante nella funzione fondamentale g).

Considerato che le Amministrazioni comunali di FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO intendono promuovere la gestione associata anche delle funzioni i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale entro il 1 gennaio 2013, approvando lo schema di Convenzione Multifunzionale allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e individuando il Comune di Rovegno quale Ente capo-fila della funzione i);

Dato atto pertanto che entro l' 1 gennaio 2014 i Comuni di FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO dovrebbero provvedere all'esercizio associato delle restanti funzioni fondamentali come di seguito elencate:

- a)organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b)organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c)catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d)la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e)attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f)l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- per le quali questo Consiglio comunale deve assumere formale impegno di gestione associato entro il 1 gennaio 2014;

Dato atto che la funzione fondamentale l) risulta esclusa dall'obbligo dell'esercizio associato.

Verificato che il requisito demografico previsto dal bando regionale per i Comuni associati è derogato al punto a) lettera 1. della DGR 942/2012;

l'associazione di nuova costituzione non ha mai avuto dalla Regione Liguria alcun contributo regionale;

la durata della Convenzione per l'esercizio associato della Funzione i): Polizia municipale e polizia amministrativa locale è stabilita in anni 3;

Visto lo schema di Convenzione multifunzionale allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti:

- Il Testo Unico 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Viste le altre norme in materia nonché tutta la normativa sopra richiamata;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di gestire tra i Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina e Rovegno in forma associata, le seguenti funzioni fondamentali come definite all'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge 135/2012:
  - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV comma, della Costituzione;
  - Edilizia scolastica, per la parte attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Di confermare le Convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali g) e h), per la parte relativa al servizio di trasporto alunni, approvate con i seguenti atti del Consiglio comunale:

Atto n. 09 del 30.04.2011 con cui si è approvata la Convenzione per l'esercizio associato della funzione sociale ( Ambito territoriale sociale n.45)

Atto n. 13 del 22.09.2012 con cui si è approvata la Convenzione per l'esercizio associato del servizio di trasporto locale integrato con lo scolastico, dando atto che si individua nel Comune di Rovegno l'ente referente per le suddette Convenzioni con il compito di relazionarsi, in nome e per conto dell'Associazione, con i Comuni capofila esterni alla forma associativa stessa;

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di impegnarsi, entro il 31/12/2012 a dare inizio alla gestione associata della funzione i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale, individuando quale Comune capofila il Comune di Rovergo;

Di impegnarsi ad attivare l'esercizio associato del suddetto Sportello con decorrenza dal 1° gennaio 2013;

Di impegnarsi, entro l' 01/01/2014, ad associare le restanti funzioni fondamentali, di cui all'art.14 comma 27 del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010, così come modificato dall'art.19 comma 1 D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012;

Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

Dopo di che il Consiglio Comunale con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge:

### **DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D Lgs 267/2000.

## ATTO CONVENZIONALE

### PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

Le Amministrazioni comunali di  
Fascia – Fontanigorda – Gorreto – Montebruno – Propata – Rondanina - Rovegno

**VISTE** le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

**VISTI** in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dall'art.19 comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione, come di seguito elencate:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

**DATO ATTO** che la Regione Liguria non ha definito la dimensione demografica minima associativa per le forme associative convenzionali;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

**CONSIDERATO** che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

### CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1 OGGETTO**

I Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i.:

- 1. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV comma, della Costituzione;**
- 2. Edilizia scolastica, per la parte attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;**

### 3. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. .... del .....
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. .... del .....
- deliberazione del Consiglio comunale di.....n.....del.....
- deliberazione del Consiglio comunale di .....n.....del.....
- deliberazione del Consiglio comunale di.....n.....del.....
- deliberazione del Consiglio comunale di.....n.....del.....
- deliberazione del Consiglio comunale di.....n.....del.....

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- la Funzione fondamentale di Progettazione e gestione del Sistema Locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV comma, della Costituzione, risulta già esercitata in forma associata sulla base di Convenzione approvata con deliberazione n. 09 del 30.04.2011 con Capo - fila il Comune di Bargagli, di durata triennale;
- la funzione di Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, con particolare riferimento al Servizio di trasporto alunni è già esercitato in forma associata tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione attraverso Atto convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22.09.2012, con Comune capofila Torriglia avente durata triennale; tale funzione si esaurisce ad oggi con il Trasporto integrato;
- poiché nelle suddette Convenzioni il comune capofila risulta essere esterno rispetto alla forma associativa e che pertanto è opportuno individuare quale comune referente per la forma associativa stessa il Comune di Rovigno ;
- è inoltre opportuno individuare nel Comune di Rovigno l'Ente capofila per la funzione fondamentale i)Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le altre funzioni fondamentali saranno attivate progressivamente e comunque entro il 1 gennaio 2014. I Responsabili della riorganizzazione delle funzioni e servizi comunali associati nonché della relativa tempistica di attuazione è individuato nei seguenti soggetti:

**Funzione a)** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:  
Bianchini Maurizio (Funzionario - Comune di Gorreto)

**Funzione b)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale: Ercole Andrea Franceschi (Sindaco - Comune di Fontanigorda)

**Funzione c)** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente:  
Bianchini Fabrizio (Funzionario – Comune di Fascia)

**Funzione d)** la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale: Giovanni Mangiarotti (Vicesindaco – Comune di Rondanina)

**Funzione e)** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: Carbone Giorgio (Assessore – Comune di Montebruno)

**Funzione f)** l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi: Renato Cogorno (Sindaco – Comune di Propata)

I Comuni convenzionati, i quali hanno tutti delegato lo svolgimento delle funzioni connesse alla gestione dello Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) alla locale Camera di Commercio sino al 31 dicembre 2012, in applicazione della normativa previgente, si impegnano ad attivare l'esercizio associato del suddetto Sportello con decorrenza dal 1° gennaio 2013, rinviando a successivo provvedimento consiliare, da adottarsi entro il 31.12.2012, la definizione dell'organizzazione del Servizio SUAP.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

## **Articolo 2 FINALITA'**

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

## **Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI**

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

## **Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, di controllo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto e rispetto a quanto disciplinato nella convenzione e negli accordi di cui al successivo all'art. 5 .

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- 2) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- 3) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- 4) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- 5) gestisce le relazioni sindacali;

6) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;

7) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

La prima seduta della Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco più anziano dei Comuni convenzionati entro 30 giorni dalla approvazione del presente atto convenzionale.

Nella prima seduta la Conferenza provvede ad eleggere tra i Sindaci dei Comuni aderenti, a maggioranza dei suoi componenti, dunque a maggioranza assoluta, il proprio Presidente. La stessa maggioranza è necessaria in caso di revoca.

Per le finalità di cui alla presente convenzione, il Presidente della Conferenza dei Sindaci è referente per la forma associativa nei confronti dei soggetti esterni, coadiuvato dai soggetti responsabili di cui all'art.1.

Il Presidente presiede e, di norma, convoca la Conferenza; la Conferenza è, altresì, convocata qualora ne faccia richiesta uno dei componenti, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La convocazione deve avvenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, recapitato, a mezzo fax o tramite PEC, presso le rispettive sedi comunali almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono validamente costituite se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione e un terzo più uno dei componenti in seconda convocazione; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle sedute partecipano, a rotazione, i Segretari dei Comuni aderenti, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per curarne la verbalizzazione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario estensore.

La Conferenza può dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.

La Conferenza deve riunirsi, anche presso le sedi dei Comuni associati almeno due volte l'anno per:

- adottare, entro il 30 novembre di ogni anno, un documento programmatico in ordine alle attività da svolgere nell'esercizio successivo al quale dovranno fare riferimento gli strumenti di programmazione degli Enti aderenti;

- adottare un documento, con cadenza semestrale, con il quale si prende atto dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti con la gestione associata;

- predisporre, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto dell'attività annuale.

La Conferenza dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede, inoltre, a:

- svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'attività dei singoli Comuni ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- incentivare ed accelerare il processo di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente convenzione e la loro adeguatezza in rapporto alle esigenze del territorio, all'evoluzione della gestione associata e del quadro normativo in materia;
- esaminare proposte di disciplina delle funzioni in forma associata eventualmente presentate dai Comuni al fine di approvare schemi di accordi attuativi da sottoporre all'approvazione delle Giunte comunali per la definitiva approvazione.

I Sindaci si impegnano a sottoporre le deliberazioni assunte dalla Conferenza ai competenti organi assembleari al primo Consiglio Comunale utile, e comunque in tempo per dar loro utile esecuzione.

La partecipazione alle riunioni della Conferenza è gratuita.

Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, gli amministratori, i segretari comunali e i funzionari dei comuni aderenti, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

La Conferenza dei Sindaci può prevedere la costituzione di tavoli tecnici per l'esame delle problematiche derivanti dalla gestione associata delle funzioni e/o dei servizi, ai quali possono essere invitati a partecipare gli amministratori ed i dipendenti interessati dei singoli Comuni.

## **Articolo 5**

### **REGOLAMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI: ACCORDI INTEGRATIVI**

In applicazione dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina di dettaglio per la concreta attuazione di quanto stabilito nella presente convenzione sarà regolamentata con l'adozione di successivi e separati provvedimenti anche in considerazione della necessità di adeguare le scelte gestionali al mutare delle diverse e sopravvenute esigenze nel periodo di validità della presente convenzione.

I suddetti accordi, redatti per ciascuna funzione, dovranno regolamentare le modalità di erogazione dei servizi, gli standard di qualità attesi, i costi della struttura organizzativa e la ripartizione degli stessi tra gli enti, obblighi e garanzie degli enti firmatari, eventuali costi unitari dei servizi proposti, eventuali ulteriori forme di consultazione tra gli enti in aggiunta a quanto già stabilito dall'art. 4 ed ogni altro aspetto connesso al funzionamento e all'organizzazione degli uffici e del personale preposto all'esercizio associato delle funzioni in vista del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della convenzione.

L'adeguamento degli accordi stipulati ai sensi del precitato art. 15 avverrà mediante predisposizione di una bozza da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci. Gli accordi integrativi alla presente convenzione sono approvati dalla Giunta comunale o dal Consiglio di ciascun Comune, secondo le rispettive competenze.

In ogni caso gli accordi attuativi sono integrati dalle norme contenute nella presente convenzione e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

## **Articolo 6**

### **IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI**

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali delle funzioni e dei servizi associati.

I Comuni si impegnano ad adottare, entro termini concordati in sede di Conferenza dei Sindaci, regolamenti unici nelle materie inerenti le funzioni associate.

Fino all'emanazione dei regolamenti unici, si applicano i regolamenti in vigore in ciascun Comune.

## **Articolo 7**

### **RAPPORTI FINANZIARI**

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni

associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

## **Articolo 8 DURATA – INTEGRAZIONI**

La durata della presente convenzione è di tre anni a far data dalla sottoscrizione di tutti gli Enti aderenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono adottate dalla Conferenza dei sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.

## **Articolo 9 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

Successivamente alla stipulazione della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci può accettare l'adesione di altri Comuni che, ricorrendone i presupposti, ne avanzino espressa richiesta a mezzo di deliberazione consiliare.

La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame della Conferenza che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione ha effetto dalla data stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l'istante, approvino la nuova stesura della convenzione. E' data facoltà ai Comuni firmatari della presente convenzione di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione.

## **Articolo 10 INADEMPIENZE**

In caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in particolare dagli articoli 6 e 7, o dalle decisioni della Conferenza dei Sindaci, la stessa Conferenza assegna al Comune inadempiente un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, la stessa Conferenza si riunisce per decidere l'esclusione ovvero, qualora sussistano giustificati motivi, per assegnare un ulteriore termine.

Alla seduta può partecipare, senza diritto di voto, il sindaco o il delegato del Comune inadempiente.

A seguito dell'esclusione dalla Convenzione perdono efficacia, nei confronti del Comune inadempiente, le convenzioni stipulate per l'esercizio delle singole funzioni, ma esso rimane comunque obbligato per le spese di gestione dell'esercizio corrente e per quelle pluriennali già deliberate dalla Conferenza.

L'esclusione di un Ente non determina lo scioglimento della convenzione, che avrà esecuzione fino alla soglia minima di due comuni partecipanti.

## **Articolo 11 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di

volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.